

## REGOLAMENTO (CEE) N. 607/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1988

che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del  
riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (\*\*), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (†), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (‡), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione (¶), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 405/88 (¶¶), ha istituito, nel settore del riso, tassi di conversione agricoli specifici; che tali tassi di conversione devono essere modificati in virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della

Commissione (¶), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87 (¶¶);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti, constatati in conformità del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 24 febbraio al 1º marzo 1988 per la dracma greca danno luogo, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1677/85, ad una modifica dei tassi di conversione agricoli specifici applicabili per la Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3294/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(\*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.  
 (†) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.  
 (‡) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.  
 (¶) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.  
 (¶¶) GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.  
 (¶¶) GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 9.

(\*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.  
 (†) GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.